IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la domanda della Sig.ra ROGOZANU Gianina, cittadina rumena, volta a chiedere il riconoscimento del titolo estero per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il titolo denominato "Certificat de Absolvire" (Certificato di compimento) n. 00220817 del Ministero rumeno del Lavoro, Famiglia e Protezione sociale e degli Anziani e del Ministero rumeno dell'Educazione nazionale, conseguito dall'interessata l'8 maggio 2017 in Romania al termine di un corso, con esame finale, effettuato dal 08 febbraio 2017 al 13 aprile 2017 della durata di 370 ore per la qualifica di "coafor" (parrucchiera), organizzato da SC Wellbeloved srl di Focsani (Romania);

VISTO il documento denominato "Supliment descriptiv al certificatului" (Supplemento descrittivo del certificato) in cui risulta che il fornitore della formazione S.C. Wellbeloved srl è iscritto nel Registro nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il numero di immatricolazione 39/103/2013; che il livello di qualificazione dell'attestato è il 2°; che la base legale per il rilascio del certificato è l'Ordinanza del Governo n. 127/2000 ripubblicata; che il livello degli studi per l'accesso al programma di formazione professionale è

l'insegnamento medio d'obbligo; che la durata del corso è di 370 ore di cui 92 di teoria e 278 di pratica, con incluso anche l'elenco delle materie;

CONSIDERATO che l'interessata documenta di aver maturato esperienza professionale in Romania presso imprese del settore in qualità di coafor (parrucchiera) dal 04.10.2017 al 02.04.2018 (6 mesi) e dal 01.02.2019 al 08.01.2020 (11 mesi);

VISTO che la Conferenza di servizi, nella riunione del giorno 6 maggio 2021, con il parere conforme delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA Benessere, sulla base delle citate premesse, ai sensi del Capo II – artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007 ha ritenuto il titolo e l'esperienza professionale documentati dall'interessata idonei a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174 e s.m.i, ed ha determinato di accogliere la domanda subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

VALUTATO in particolare che il corso documentato è rivolto al solo settore femminile dell'acconciatura ed è carente del trattamento chimico-cosmetologico e che l'esperienza professionale documentata dall'interessata, svolta in Romania in qualità di coafor (parrucchiera), non fornisce dimostrazione di avere appreso ed applicato anche le tecniche del settore maschile;

CONSIDERATO che la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione e ad accertare la conoscenza dell'attività relativa al settore maschile dell'acconciatura, è stata individuata nella prova attitudinale di cui all'Allegato A del presente decreto;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 174521 del 01 giugno 2021 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;

VERIFICATO che la richiedente si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il tramite del suo

delegato comunicando che la propria richiesta di riconoscimento è mirata all'esercizio della professione di parrucchiera nel settore femminile e non anche quello maschile e che le materie della formazione professionale rumena includono anche quelle relative al trattamento chimico-cosmetologico di cui alla misura compensativa, chiedendone pertanto l'eliminazione;

VALUTATO di confermare la misura compensativa determinata dalla Conferenza di servizi in quanto l'attività di acconciatore di cui alla L. n. 174/2005 include sia il settore maschile sia quello femminile dell'acconciatura, che non possono essere scissi, e considerata la necessità di verificare le abilità e le competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata in Romania vista la differenza tra il percorso formativo rumeno e quello di cui alla normativa italiana di settore;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessata in data 17 maro 2021 tramite bonifico del Banco Posta - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra ROGOZANU Gianina, cittadina rumena, nata a Focsani (Romania) il 27 settembre 1982, ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i. Capo II – Regime generale – art. 18-21 è riconosciuto il titolo di qualifica unitamente all'esperienza professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it , ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 14 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Prova pratico-attitudinale:

- **TAGLIO CLASSICO MASCHILE**: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- **RASATURA DELLA BARBA**: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO**: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole

***Prova orale*:**

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - **PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.